

Utilizzo locali ed attrezzature

C'è una legge che permette l'utilizzo delle strutture per organizzare corsi aperti al territorio?

L'art. 10 del **D.L.vo 297/94** afferma che il regolamento, deliberato Consiglio di Istituto, deve stabilire *“le modalità ... per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive”*. Inoltre prevede che il Consiglio altresì *“Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94”*. Tale articolo è stato modificato e ne sopravvive solo il comma 5 il quale dispone che: *“Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola.(...)”*. L'uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche (anche nel periodo estivo e fuori dall'orario scolastico) è invece disciplinato in particolare dal comma 4 del successivo art. 96 che dispone: *“Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale”*. Dunque i Consigli di istituto devono accordare il preventivo assenso, ed il comune o la provincia hanno facoltà di disporre poi la concessione. Ovviamente l'utilizzatore dovrà garantire (in ossequio anche ai principi civilistici) il corretto uso di attrezzature e sarà chiamato a rispondere in caso di danno.

Qual è l'organo competente a decidere in merito ad iniziative complementari proposte da associazioni?

Il Consiglio di Circolo o di Istituto secondo quanto previsto anche dal **DPR 567/96**.

A chi compete decidere in merito all'utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche?

Al consiglio di Istituto secondo le indicazioni degli artt. **10 e 96 del D.L.vo 297/94** e dell'art. 50 del **DI 44/01**.

Durante il periodo estivo da tempo si svolgono alcune attività nei locali della scuola già regolarmente autorizzate. Quest'anno le aree normalmente coinvolte sono interessate da lavori di ristrutturazione. Il Dirigente prima di rispondere alla richiesta di utilizzo richiede la previa assicurazione dell'amministrazione riguardo all'ultimazione degli interventi. A chi spetta autorizzare tali attività?

L'autorizzazione alle attività avviene a norma dell'art. **96 del D.L.vo 297/94** comma 4: *“Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale”*. Tuttavia giacché nell'area solitamente destinata alle stesse si stanno effettuando dei lavori di manutenzione, effettuati a cura del Comune, ente proprietario dei locali, a norma della **L 23/96** (art. 3) appare corretto che il Dirigente si assicuri, in quanto responsabile, della sussistenza delle condizioni di sicurezza.

Il consiglio d'istituto della mia scuola delibera ogni anno la concessione di locali per varie attività, secondo quali regole viene adottato tale provvedimento?

In genere secondo le modalità stabilite dalle seguenti norme:
Direttiva 133/96 Artt. 9 e 10; **DPR 567/96** Art. 2; **DI 44/01** Artt. 33 e 50

[Torna all'indice](#)